SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 30ª seduta pubblica per mercoledì 2 luglio 2008, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

08A04769

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINAZIONE 26 giugno 2008.

Nomina del dott. Alfredo Meocci a componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 11, comma 5, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall'art. 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

d'intesa tra loro,

nominano

il dott. Alfredo Meocci componente l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Roma, 26 giugno 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCHIFANI

Il Presidente della Camera dei deputati
FINI

08A04675

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2008.

Trasferimento di competenze alle province della regione Campania in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge del 17 giugno 2008, n. 107, recante «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania». (Ordinanza n. 3685).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata», ed in particolare l'art. 6 recante la nomina dei presidenti delle province della regione Campania a sub-commissari con la funzione di concorrere alla programmazione ed attuazione nei rispettivi ambiti provinciali delle iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, come convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per superare

l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti»;

Viste le leggi della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 e 28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 215 del 2 luglio 2007 con la quale i presidenti delle province venivano incaricati di predisporre un programma di iniziative per la individuazione di un modello gestionale ed organizzativo, attraverso forme di collaborazione con i consorzi di bacino, per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 2008 ed in fase di conversione in legge, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»;

Tenuto conto degli addebiti di natura penale, a carico dei rappresentanti delle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., già affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge del 17 giugno 2008, n. 107, recante «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania», ed in particolare l'art. 1, comma 1, laddove viene trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 90/2008, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, ed il comma 2 del medesimo art. 1 il quale dispone che le province stesse, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione dei citati impianti;

Viste le note del 12 giugno 2008 e del 17 giugno 2008 della FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., con cui le predette società hanno comunicato la volontà di cessare, a decorrere dal 18 giugno 2008, l'attività di gestione degli impianti di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), avviando la procedura per il licenziamento collettivo ex art. 4 e seguenti della legge n. 223/1991 del personale in carico alle predette società;

Considerata, pertanto, la necessità di dotare degli strumenti necessari i presidenti delle province della regione Campania, in funzione dell'esercizio delle attribuzioni di cui al citato art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 giugno 2008, volte ad agevolare la restituzione delle competenze afferenti il servizio di gestione dei rifiuti agli enti ordinariamente preposti;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Dispone:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti su base provinciale, che dovrà comunque assicurare la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali del personale non dirigenziale addetto agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che non ha optato per la mobilità, i presidenti delle province della regione Campania proseguono nelle attività individuate dall'art. 6 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e provvedono altresì a dare attuazione alle iniziative di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.

2. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di cui al comma 1, e di avvalersi delle risorse umane di cui al comma 1, dell'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, i presidenti delle province stipulano contratti di lavoro a tempo determinato con il personale non dirigenziale impiegato presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, con durata non superiore alla cessazione dello stato di emergenza, e, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di assunzione ed in particolare agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania provvedono entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza a trasferire alle province le risorse strumentali presenti in ciascun impianto di selezione e trattamento dei rifiuti redigendo apposito verbale di consegna.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le province subentrano nei rapporti negoziali stipulati dalle ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti per assicurare la prosecuzione delle attività degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti senza soluzione di continuità.

5. Per l'espletamento dei compiti ad essi assegnati, i presidenti delle province della regione Campania sono autorizzati all'apertura di apposite contabilità speciali ove il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, provvede a far confluire le competenti risorse finanziarie a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti, come previsto dall'art. 1, comma 6, primo capoverso, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04632

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 16 aprile 2008.

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON IL

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;

Visto in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 51 della citata legge, come sostituito dall'art. 6, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera *a)*, e 22, come modificati dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (Sportass);

Considerato che l'attività svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto deve considerarsi finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali dell'attività sportiva ed assume quindi, come affermato da una costante giurisprudenza del giudice amministrativo (da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743) rilevanza pubblicistica;

Sentito, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il CONI per le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
SOGGETTI ASSICURATI

Art. 1.
Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati».

2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;

b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;

c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Art. 2.
Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3.

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.

2. L'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.

3. L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.

4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

Art. 4.

Titolo per le prestazioni assicurative

1. Per avere diritto alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio, secondo le modalità previste dai soggetti obbligati, ed essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 15.

Art. 5.

Infortuni indennizzabili

1. Ai fini del presente decreto si intende per infortunio l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

2. Sono altresì indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro un anno dall'infortunio denunciato.

Art. 6.

Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

1. L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dalla organizzazione sportiva per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.

Art. 7.

Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Art. 8.

Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere

1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo

ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Art. 9.

Esclusione della tutela assicurativa

1. Fatte salve altre cause di esclusione della garanzia eventualmente concordate con l'assicuratore e compatibili con il presente decreto, l'assicurazione comunque non opera:

a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;

c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Capo III

PRESTAZIONI

Art. 10.

Prestazioni assicurative

1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:

a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;

b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera *a)*, secondo i criteri di cui all'art. 11.

2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.

Art. 11.

Criteri per la determinazione dell'indennizzo

1. In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto.

2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

Art. 12.

Indennizzo per il caso di morte

1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

2. Qualora la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

Art. 13.

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Sono dovute dall'assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:

a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;

b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;

c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;

f) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Capo IV

SCELTA DELL'ASSICURATORE
E PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 14.

Scelta dell'assicuratore

1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura competitiva, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarità delle diverse discipline sportive. Alla procedura competitiva, alla quale deve essere data adeguata pubblicità, devono essere comunque invitati non meno di cinque concorrenti.

2. La procedura competitiva di cui al comma 1 è svolta dalle federazioni sportive e dalle discipline sportive associate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.

Art. 15.

Pagamento del premio

1. Il pagamento del premio da parte del soggetto obbligato è condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

2. Il tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio assicurativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è inefficace e determina, a carico del soggetto obbligato, l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.

3. In caso di omesso pagamento del premio da parte del soggetto obbligato, qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dal soggetto obbligato prima della data dell'infortunio, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

TITOLO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

Capo I

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Art. 16.

Attività di informazione ed educazione

1. Il Ministro con delega per le attività sportive, di intesa con il Ministro della salute e sentiti il CONI e il Comitato italiano paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.

2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.

3. Campagne informative devono essere altresì effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.

Art. 17.

Soggetti disabili

1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico, possono essere emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatori a dei soggetti disabili.

Art. 18.

Disciplina transitoria

1. I soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni ivi contenute entro il 31 marzo 2009.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2008

Il Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive
MELANDRI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

08A04572

DECRETO 29 aprile 2008.

Trasferimento di personale ex SPORTASS (Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi) all'INPS e all'INAIL.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ai sensi del quale l'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 28, per effetto del quale il personale alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito all'INPS, fino all'emanazione del presente decreto, e il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere;

Visto, altresì, il comma 3, dell'art. 28, che, tra l'altro, prevede che con decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali, sono definite le modalità di trasferimento del personale all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerata l'esigenza, nell'interesse degli Istituti e dei lavoratori, di valorizzare la specifica esperienza professionale dagli stessi maturata presso la SPORTASS e di dover in conseguenza disporre il trasferimento di undici unità di personale all'INPS e di quattro all'INAIL;

Sentiti gli Istituti interessati nella riunione del 28 novembre 2007;

Sentite le Organizzazioni sindacali nell'incontro del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Decreta:

Art. 1.

1. Dalla data del 1° gennaio 2008 il personale già in servizio alle dipendenze della soppressa Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - SPORTASS, trasferito provvisoriamente, per il periodo 2 ottobre-31 dicembre 2007, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della norma citata in premessa, è trasferito in via definitiva come segue:

all'INPS: n. 11 unità;

all'INAIL: n. 4 unità.

2. Il direttore generale di SPORTASS mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria, che si prevede conclusa — salvo richiesta di proroga da parte degli Istituti interessati — il 30 giugno 2008, con automatica risoluzione del relativo contratto. Il direttore generale è tenuto a redigere il bilancio di chiusura di SPORTASS al 2 ottobre 2007, e a presentarlo ai Ministeri vigilanti — Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e Ministero dell'economia e delle finanze — entro il 30 aprile 2008.

3. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'Istituto di destinazione.

Art. 2.

1. Il personale è trasferito e inquadrato, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, nella corrispondente qualifica dell'ente di destinazione con il trattamento giuridico-economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici.

2. L'INPS e l'INAIL sono autorizzati, ove necessario, a rideterminare, con delibere da adottarsi secondo la procedura vigente, le dotazioni organiche nelle qualifiche interessate, in misura corrispondente alle unità che non trovano collocazione nei posti vacanti nell'ambito degli organici dei due Istituti. Il direttore generale di SPORTASS, nella fase transitoria di cui all'art. 1, comma 2, è collocato presso l'INPS in posizione di sovrannumero.

3. I fondi per il trattamento economico accessorio del personale dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in misura pari al numero delle unità trasferite moltiplicato per l'importo corrispondente al trattamento economico medio del personale dei due Istituti. Tale somma viene considerata ai sensi dell'art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Resta garantito, fino al 31 dicembre 2007, l'erogazione del trattamento economico accessorio previsto dall'Accordo integrativo stipulato dall'Ente di provenienza con le Organizzazioni sindacali di categoria, in data 21 giugno 2007, validato ai sensi della vigente normativa.

4. Gli accantonamenti relativi ai trattamenti pensionistici del Fondo integrativo di previdenza e al trattamento integrativo dell'indennità di anzianità del personale di SPORTASS, affluiscono, nell'importo risultante dal bilancio consuntivo 2006, con riferimento alle unità trasferite a ciascun Istituto, ai corrispondenti fondi dell'INPS e dell'INAIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
MELANDRI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A04594

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 giugno 2008.

Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 83;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2007, ed in particolare l'art. 6, recante «Dichiarazione di corretto montaggio», che al comma 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle modalità di svolgimento del corso di formazione teorico-pratica per i gestori delle attività dello spettacolo viaggiante;

Considerata la necessità di prevedere per i gestori delle attività di spettacolo viaggiante una formazione adeguata e uniforme sul territorio nazionale, ai fini della legittimazione degli stessi alla firma della dichiarazione di corretto montaggio di cui all'art. 6 del citato decreto del 18 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti formatori

1. Sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare i corsi di formazione dei gestori delle attività di spettacolo viaggiante, le associazioni di categoria, gli enti o le società qualificate, di seguito denominati «organismi», che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata previo accertamento della professionalità ed esperienza

nel settore dello spettacolo viaggiante degli organismi richiedenti, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonché della conformità dei programmi proposti rispetto ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto. L'autorizzazione costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività formativa nonché alla organizzazione e gestione di corsi rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, sempre che le lezioni vengano svolte dal corpo docente indicato dai richiedenti nell'istanza di cui all'art. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'autorizzazione

1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ai fini dell'autorizzazione, gli organismi richiedenti devono disporre di adeguata dotazione logistica e gestionale nonché di un corpo docente formato da:

a) tre unità in possesso, alla data di presentazione della domanda, di laurea ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nella progettazione e/o la costruzione e/o il collaudo di attività dello spettacolo viaggiante, maturata presso enti, società o studi professionali;

b) tre unità, di cui almeno una in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, dotate, alla data di presentazione della domanda, di comprovata esperienza, almeno quinquennale, come gestore individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.

Art. 3.

Istanza di autorizzazione

1. L'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione, redatta in duplice copia, di cui una con il contrassegno telematico dell'importo vigente, è indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e viene presentata per il tramite della Direzione regionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, da individuarsi in ragione del luogo in cui ha sede l'organismo richiedente.

2. L'istanza contiene:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) la documentazione attestante il requisito di cui all'art. 1, comma 2;

c) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge, relativa ai soggetti che compongono il corpo docente e a quelli che svolgono le funzioni di direttore del corso;

d) il programma dei corsi;

e) un ulteriore contrassegno telematico dell'importo vigente per l'autorizzazione richiesta.

3. La Direzione regionale dei Vigili del fuoco, accertata la completezza e la regolarità dell'istanza, la trasmette entro trenta giorni, corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime nel termine di sessanta giorni.

Art. 4.

Modalità di svolgimento del corso

1. A favore dell'efficacia didattica, nello svolgimento dei corsi, ciascuna classe è composta da un numero non superiore a venti frequentanti.

2. Ogni corso ha un proprio direttore che è responsabile del progetto formativo e che possiede la competenza necessaria a garantirne la corretta realizzazione. Lo stesso direttore del corso gestisce il registro delle presenze, verifica il rispetto nel numero massimo di assenze individuali, che comunque non può superare il 10% del totale complessivo di ore, curando che non si verifichino scostamenti dal programma didattico approvato.

3. L'intervento formativo, in funzione del grado di esperienza del gestore, ha durata minima indicata in allegato 2 al presente decreto, compresi i tempi della verifica finale.

4. Ai partecipanti è fornito il materiale didattico esaustivo dei temi trattati durante le fasi pratica e d'aula e, comunque, idoneo a consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti che sono sottoposti ai candidati nella prova finale.

5. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo autorizzato allo svolgimento del corso conserva agli atti la documentazione da cui si evince, per ogni corso effettuato, i nominativi dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma dei discenti e dei docenti, nonché i verbali delle prove d'esame firmati dall'esaminando e dalla commissione esaminatrice.

Art. 5.

Percorso formativo e prova finale

1. L'organismo autorizzato allo svolgimento del corso garantisce che il programma formativo includa i contenuti minimi, individuati in funzione del grado di esperienza del gestore, come precisati all'allegato 1.

2. Per i gestori esperti il corso si conclude con una verifica teorica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno venti domande inerenti il programma formativo indicato al comma 1. Tale verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno il 70% delle domande.

3. Per i gestori non esperti il corso si conclude invece con una verifica teorico-pratica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno quaranta domande e lo svolgimento di due prove pratiche inerenti il programma formativo indicato al comma 1. Tale prova finale si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno il 70% delle domande, e sempre che il candidato abbia riportato una valutazione soddisfacente nelle due prove pratiche.

4. La commissione esaminatrice è composta da almeno tre dei membri del corpo docente autorizzato ai sensi dell'art. 2, di cui uno con funzioni di segretario.

5. I candidati che superano la prova finale ricevono un attestato di idoneità e sono inseriti in un apposito elenco che l'organismo autorizzato allo svolgimento dei corsi ha cura di tenere e aggiornare, anche per consentire eventuali controlli da parte dell'amministrazione competente.

6. L'elenco di cui al comma precedente, opportunamente aggiornato, è trasmesso annualmente, a cura degli organismi formatori, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

7. La frequenza ai moduli formativi previsti costituisce credito formativo permanente salvo l'obbligo, in capo ad ogni gestore, del proprio aggiornamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2008

Il Capo dipartimento: PECORARO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI GESTORI DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE AI SENSI DELL'ART. 6 (DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO) COMMA 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 MAGGIO 2007.

MODULO A - per gestori esperti [(1)]

Obiettivi generali.

1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilità del gestore alla luce alla normatiiva generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

[(1)] Ai fini del presente decreto si considerano «esperti» i gestori che, al 1° gennaio 1998, erano in possesso del «nulla osta ministeriale» di cui all'art. 6 della legge n. 337/1968 ed avevano, alla stessa data e per la stessa tipologia di attività, esperienza continuativa almeno biennale di controllo di attività di spettacolo viaggiante quali titolari della licenza di cui all'art. 69 del TULPS o quali preposti, come direttori tecnici o responsabili della sicurezza, alla conduzione o al controllo di una o più attrazioni per delega formale del gestore o del legale rappresentante di un parco di divertimento.

A1 - *Nozioni teoriche.*

1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilità del datore di lavoro, del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione del rischio applicati alle fasi di montaggio e messa in servizio delle attività dello spettacolo viaggiante. Documentazione di esercizio e sicurezza, e sua gestione. Responsabilità civili, penali e patrimoniali nei confronti di terzi.

MODULO B - per gestori non esperti

Obiettivi generali.

1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilità del gestore alla luce alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

2. Acquisire elementi di conoscenza sulle problematiche generali di montaggio e messa in servizio delle attività.

B1 - *Nozioni teoriche.*

1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilità del datore di lavoro, del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione dei rischi del rischio applicati alle fasi di montaggio, utilizzo, ispezione e gestione in emergenza delle attività dello spettacolo viaggiante. Documentazione di esercizio e sicurezza e sua gestione. Responsabilità civili, penali e patrimoniali nei confronti di terzi.

2. Montaggio e messa in servizio. Scelta del sito. Valutazione dei carichi. Movimentazione delle parti. Attrezzature di sollevamento. Imbrachi. Movimentazione manuale dei carichi. Attrezzature ausiliarie (p.e. G.E.). Sicurezza elettrica. Carburanti. Collegamenti, appoggi a terra, sistemi di ancoraggio, zavorre. Verifiche di

stabilità. Altre verifiche e controlli (es. controlli visivi saldature). Prove di funzionamento ordinario a vuoto. Prove dei sistemi di sicurezza.

B2 - *Nozioni pratiche.*

1. Esercitazioni di montaggio/smontaggio. Movimentazione carichi. Movimentazione parti dell'attrazione/attività. Imbracatura di carico e guida. Comunicazione con segnali a mano e via radio. Stabilizzatori e appoggi dell'attrazione. Allacciamenti alle fonti di energia. Collegamenti di messa a terra.

2. Esercitazioni operative per la messa in servizio. Uso dei comandi, supporti operativi e strumentazione di controllo. Funzionamento senza passeggeri ma con zavorre. Funzionamento automatico e manuale. Esercizi di avviamento e arresto. Ispezioni ordinarie (p.e. controllo lubrificazione, livelli, ecc.).

ALLEGATO 2

DURATA MINIMA DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTO AI GESTORI DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Modulo A (Gestori esperti)

Tipo di attività	A1 (teoria)
Piccole attrazioni e spettacoli di strada	4 ore
Altre attività	8 ore

Modulo B (Gestori non esperti)

Tipo di attività	B1 (teoria)	B2 (pratica)
Piccole attrazioni e spettacoli di strada	8	8
Altre attività	16	56

08A04576

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle serie speciali di monete per collezionisti - millesimo 2005.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2005, n. 56464, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle serie speciali di monete per collezionisti-millesimo 2005 ed in particolare gli articoli 3 e 4 che stabiliscono il contingente delle citate serie speciali in 82.000 serie, per un valore nominale complessivo di € 553.160,00 distinto come segue:

35.000 serie, composte dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro nella versione fior di conio per un valore nominale di € 135.800,00;

47.000 serie, composte dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro ed una moneta d'argento da 5 euro dedicata all'«85° Anniversario della nascita di Federico Fellini, di cui 35.000 serie nella versione fior di conio per un valore nominale di € 310.800,00 e 12.000 serie nella versione proof per un valore nominale di € 106.560,00.

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 5 del citato decreto ministeriale del 23 maggio 2005, propone di ridurre il contingente delle suindicate serie come segue:

serie composta da 8 pezzi nella versione fior di conio da 35.000 a 25.000;

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio da 35.000 a 24.500;

serie composta da 9 pezzi nella versione proof da 12.000 a 6.600.

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle serie medesime;

Decreta:

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti - millesimo 2005, è rideterminato in 56.100 serie, per un valore nominale complessivo di € 373.168,00, distinto in:

25.000 serie composte da 8 monete nella versione fior di conio, per il valore nominale di € 97.000,00;

24.500 serie composte da 9 monete nella versione fior di conio, per il valore nominale di € 217.560,00;

6.600 serie composte da 9 monete nella versione proof, per il valore nominale di € 58.608,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04685

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete di argento da € 5 e da € 10, celebrazione dei «XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006» - III emissione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VIII DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n, 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, n. 9318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005, con il quale si autorizza la terza emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative dei «XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, n. 9373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2005, con il quale si autorizza la terza emissione delle monete d'argento da € 10, celebrative dei «XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 10 novembre 2005, n. 121261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 525.000,00, pari a n. 35.000 dittici;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale del 10 novembre 2005, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 35.000 a n. 24.800 dittici;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della terza emissione di monete d'argento da € 5 ed € 10, celebrative dei «XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006», di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2005, indicato nelle premesse è rideterminato in euro 372.000,00, pari a n. 24.800 dittici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04686

DECRETO 24 giugno 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.017 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 aprile e 26 maggio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 aprile 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso Banca Centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 aprile 2008, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 23 aprile 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 aprile 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 151 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione Express II con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 aprile 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04683

DECRETO 24 giugno 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.017 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo e 23 aprile 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 gennaio 2008.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 gennaio 2008, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 gennaio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le moda-

lità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 gennaio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º luglio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione Express II con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º luglio 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 gennaio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04684

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2008.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/17/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni

di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE e 2007/1/CE;

Vista la direttiva 2007/17/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati III e IV, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 82 del 23 marzo 2007;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 27975 del 4 giugno 2007;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 luglio 2007, in merito all'impiego della formaldeide nei prodotti cosmetici;

Visto, l'ulteriore parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 45928 del 13 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati II, III e V della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato del presente decreto.

2. A decorrere dal 23 marzo 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 23 giugno 2008.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 268

ALLEGATO

1) Nell'allegato II della legge 713/1986 è eliminato il numero d'ordine 374 "Formaldeide e sostanze che liberano formaldeide, fatto salvo quanto previsto dall'allegato V, sezione prima";

2) L'allegato III, parte prima della legge 713/1986 è modificato come segue:

a) al numero d'ordine 13 è inserita la seguente voce:

N. ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e	f
13	Formaldeide	Preparati per indurire le unghie	5% calcolato in aldeide formica		Proteggere la pelle con una sostanza grassa. Contiene formaldeide[2]

[2] Solo se la concentrazione è superiore a 0.05%.

b) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

N. ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e	f
100	Acido salicilico [1] (N. CAS 69-72-7)	a) Prodotti per capelli da eliminare con il risciacquo b) Altri Prodotti	a) 3,0% b) 2,0%	Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ad eccezione degli shampoo. Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni [2]
101	Solfiti e bisolfiti non organici [3]	a) Prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli b) Prodotti per lo stiramento dei capelli c) Prodotti di autoabbronzatura	a) 0.67% espresso in SO_2 libero b) 6.7% espresso in SO_2 libero c) 0,45%	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	

N. ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e	f
		per il viso d) Altri prodotti di autoabbronzatura	espresso in SO_2 libero d) 0,40% espresso in SO_2 libero		
102	Triclocarban [4] (N. CAS 101-20-2)	Prodotti da eliminare con il risciacquo	1,5%	Criteri di purezza: 3,3',4,4'-tetracloroazobenzene < 1 ppm 3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene < 1 ppm Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	
103	Zinco piritione [5] (N. CAS 13463-41-7)	Prodotti per i capelli da non eliminare con il risciacquo	0.1%	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	

[1] Come conservante. cfr. allegato V. sezione prima,parte 1, n. 3.

[2] Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

[3] Come conservante, cfr. allegato V. sezione prima, parte 1. n. 9.

[4] Come conservante. cfr. allegato V. sezione prima, parte 1. n. 23.

[5] Come conservante. cfr. allegato V, sezione prima. parte 1. n. 8.

3) L'Allegato V , sezione prima, parte prima, è modificato come segue:

a) Nella premessa dell'Allegato V il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo «(+)» possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici per altri impieghi specifici, anche in concentrazioni diverse da quelle precisate nel presente allegato, ossia in conformità con quanto previsto negli altri allegati della presente legge";
b) nella colonna b. il simbolo «(+)» è soppresso per i numeri d'ordine 1, 2, 4, 7. 12, 14, 18, 19, 21. 22, 24, 25, 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 35. 37.42 e 47:

c) nella colonna b. il simbolo «(*)» è aggiunto per i numeri d'ordine 5 e 43;

d) il numero d'ordine 1 è sostituito dal seguente:

N. ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	Acido benzoico (N. CAS 65-85-0) e il suo sale di sodio (N. CAS 532-32-1)	Prodotti da risciacquare, tranne i prodotti per l'igiene orale: 2,5 % (acido) Prodotti per l'igiene orale: 1,7 % (acido) Prodotti da non risciacquare: 0,5 % (acido)		
1a	Sali di acido benzoico diversi da quelli elencati al numero d'ordine 1 e esteri di acido benzoico	0,5 % (acido)		

e) il numero d'ordine 8 è sostituito dal seguente:

N. ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
8	Zinco piritione (+) (N. CAS 13463-41-7)	Prodotti per capelli: 1,0 % Altri prodotti: 0.5 %	Solo prodotti da risciacquare. Da non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale	

f) il numero d'ordine 36 è soppresso.

08A04634

DECRETO 7 marzo 2008.

Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

Visti, in particolare, i commi 1 e 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 244 del 2005, il cui combinato disposto istituisce presso il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, zooprofilassi e controllo sanitario esercitato dal Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare l'art. 4-*bis*, comma 4, che attribuisce alla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario le funzioni relative al Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2006, e in particolare l'art. 2, che affida all'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario la gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 117;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, di attuazione della direttiva 2002/99/CE, e in particolare l'art. 6, comma 3 che attribuisce allo Stato la potestà di adottare provvedimenti d'urgenza e misure cautelari nel caso di rischi per la sanità animale o per la salute pubblica, anche in correlazione alle misure di salvaguardia disposte in sede comunitaria;

Considerato che il Centro nazionale di cui alla citata legge n. 244 del 2005, definisce e programma per l'intero territorio nazionale gli obiettivi e le strategie di controllo ed eradicazione delle malattie animali e svolge, altresì, mediante la relativa Unità di crisi, funzioni e compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva, anche per le finalità di profilassi internazionale;

Considerato che tutte le malattie animali che presentano i caratteri della diffusività e della contagiosità necessitano di essere gestite in modo da assicurare sull'intero territorio nazionale l'unitarietà e il coordinamento degli interventi;

Vista la sentenza n. 12 del 2004 con la quale la Corte costituzionale ha qualificato le iniziative adottate dallo Stato per il contenimento delle malattie animali (nel caso di specie la «blue tongue) «...riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale della profilassi internazionale» ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera *q)*, e «toccano profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema anch'essa riservata alla legislazione statale» ex art. 117 Cost., secondo comma, lettera *s)*, riconoscendo, al contempo, la legittimità dell'attribuzione allo stesso Stato anche delle funzioni amministrative connesse agli interventi contro la predetta malattia che «trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e, specificamente, nel principio di adeguatezza» poiché «il coordinamento degli interventi economici e sanitari si rende necessario proprio tenendo conto della diffusività della malattia che travalica i confini territoriali delle regioni e addirittura degli Stati» (Corte Cost. sentenza 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prima serie speciale n. 3 del 21 gennaio 2004);

Ritenuto, pertanto, di disciplinare l'organizzazione del predetto Centro;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali

1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui alle premesse, d'ora innanzi denominato Centro Nazionale, assicura un alto livello di tutela della salute degli animali nonché il coordinamento e l'uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, degli interventi, delle attività e delle misure inerenti alla sanità animale, anche per le finalità di profilassi internazionale, nel rispetto degli obblighi posti dalla normativa comunitaria e del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie.

2. Il Centro Nazionale, presieduto dal Capo del dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, si articola in:

a) Direzione strategica;

b) Comitato tecnico-scientifico;

c) Direzione operativa;

d) Unità centrale di crisi.

Art. 2.

Direzione strategica

1. La Direzione strategica è composta da:

il capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, che la presiede;

il direttore della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

il direttore del segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare;

il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome.

2. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali per l'intero territorio nazionale, in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze, in particolare, adotta il programma annuale di attività, stabilendo le priorità, verificandone periodicamente la relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive.

Art. 3.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico, che svolge funzioni consultive per la Direzione strategica e per la direzione operativa, è così composto:

il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;

i direttori dei Centri nazionali di referenza per le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'epidemiologia;

un rappresentante per l'Istituto per la fauna selvatica.

2. Il presidente viene indicato, tra i componenti del Comitato, in occasione della seduta di insediamento.

3. I componenti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.

Art. 4.

Direzione operativa

1. La Direzione operativa, la cui gestione è affidata all'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, è diretta dal direttore di quest'ultimo.

2. La Direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, predispone gli atti da sottoporre alle valutazioni della Direzione strategica, e dà esecuzione alle decisioni e ai programmi adottate dalla stessa.

3. La Direzione, inoltre, coordina le attività e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali, ed in particolare:

predispone piani dettagliati di emergenza e di gestione sanitaria, comprese le relative procedure operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive e contagiose;

raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che provengono da regioni e province autonome;

programma e esegue gli audit necessari a verifiche la corretta applicazione delle misure adottate in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza;

organizza ed effettua periodiche esercitazioni d'allerta;

predispone ed esegue programmi di verifica e controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini;

organizza corsi di aggiornamento per gli operatori appartenenti e non al SSN;

organizza campagne informative, limitatamente alle materie oggetto del presente decreto.

4. La Direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per tutto il centro nazionale ed è composta da personale del citato Ufficio o da altro personale, secondo le disposizioni del direttore generale di cui al comma 2.

Art. 5.

Unità centrale di crisi

1. L'Unità centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro Nazionale e le analoghe strutture territoriali.

2. È composta da:

il capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, con funzioni di presidente;

il direttore della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

il direttore della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, o un suo rappresentante;

il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;

il direttore del Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia;

il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome;

il responsabile o i responsabili della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia;

il direttore della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa;

un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute.

4. La composizione dell'unità di crisi può essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.

5. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoosanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante:

adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria;

acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni;

coordinamento delle unità di crisi territoriali;

definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio;

effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale;

gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il Centro Nazionale può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, limitatamente ai casi in cui sia impossibile reperire specifiche professionalità all'interno dell'amministrazione.

2. Le spese per l'attività ed il funzionamento del Centro Nazionale, ivi comprese quelle per l'attuazione dei programmi del Centro Nazionale e quelle derivanti dalle convenzioni dallo stesso stipulate, gravano sul capitolo 5390 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2008 e sui corrispondenti capitoli di spesa per i successivi esercizi finanziari.

Il presente decreto, inviato alla registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

08A04641

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 maggio 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Programatic Sud S.r.l. in liquidazione.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni;

Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con

il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975 del 22 maggio 2007, viene incrementato di un milione di euro;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 17 ottobre 2007;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, in data 18 luglio 2007, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga per un numero massimo di sette lavoratori in forza alla Programatic Sud S.r.l. in liquidazione, con decorrenza dal 2 luglio 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 18 luglio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole a tale richiesta;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 24 luglio 2007 e pervenuta il 26 luglio 2007;

Considerate le varie vicissitudini, dovute alla sostituzione dello studio incaricato dal legale rappresentante della società di produrre gli atti ed intrattenere, con la Direzione regionale del lavoro per il Lazio, tutti i contatti necessari ai fini istruttori;

Vista la lettera del 26 marzo 2008, pervenuta, a mezzo fax, in data 9 aprile 2008, con la quale l'ing. Giorgio Procaccia, in qualità di liquidatore della Programatic Sud S.r.l., delega «il dott. Rosario Gulino a rappresentare la società e trattare quanto relativo a problematiche con la Direzione regionale del lavoro di Roma», consentendo, infine, di acquisire gli atti richiesti, proseguire l'istruttoria e concludere il procedimento amministrativo;

Considerata la relazione del 28 maggio 2008, redatta dall'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito con nota prot. n. 11540 del 24 ottobre 2007, sulle risultanze dei medesimi accertamenti, potuti espletare in data 27 maggio u.s.;

Vista, inoltre, la documentazione integrativa, consegnata, in occasione di tali accertamenti, dal predetto delegato all'ispettore incaricato, consistente, in particolare, nell'originale della sopra richiamata delega del 26 marzo 2008, nonché nella «scheda preliminare», nella «lettera d'impegno» e nella «dichiarazione di responsabilità», datate 26 maggio 2008 e firmate dall'ing. Giorgio Procaccia, liquidatore della società;

Visto l'elenco dei lavoratori interessati, datato 28 maggio 2008, firmato dallo stesso liquidatore e pervenuto, a mezzo fax, il giorno seguente;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 18 luglio 2007, in favore del personale della Programatic Sud S.r.l. in liquidazione, con sede legale e ubicazione dell'unità produttiva interessata in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 12/A, per un numero massimo di sette lavoratori, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2 luglio 2007 al 31 dicembre 2007, a zero ore senza rotazione e con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile di sette lavoratori - con tutti i dati necessari, nonché le variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare, per ogni mese di riferimento, sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei

lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, così come integrato dall'*addendum* del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente della società, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A04635

DECRETO 17 giugno 2008.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per uso veterinario «Eritromicina 20%», per decadenza termini di rinnovo quinquennale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, ed in particolare l'art. 33;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto dirigenziale n. 294/2000 del 22 novembre 2000, come modificato con provvedimento n. 157 del 2 luglio 2002, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20%», A.I.C. n. 102948015, a nome dell'impresa Biovet Europe s.r.l., con sede in via Callano n. 161/163 - 70051 Barletta (Bari);

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per uso veterinario «Eritromicina 20%», A.I.C. n. 102948015, è decaduta per scadenza del termine concesso al titolare dell'autorizzazione stessa per richiedere il suo rinnovo, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Roma, 17 giugno 2008

Il direttore generale: FERRI

08A04631

DECRETO 17 giugno 2008.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per uso veterinario «Tylomix 100», per decadenza termini di rinnovo quinquennale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, ed in particolare l'art. 33;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto dirigenziale n. 218/2002 del 24 ottobre 2002, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylomix 100», A.I.C. n. 103386013 e n. 103386025, a nome dell'impresa Biovet Europe s.r.l., con sede in via Callano n. 161/163 - 70051 Barletta (Bari);

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per uso veterinario «Tylomix 100», A.I.C. n. 103386013 e n. 103386025, è decaduta per scadenza del termine concesso al titolare dell'autorizzazione stessa per richiedere il suo rinnovo, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Roma, 17 giugno 2008

Il direttore generale: FERRI

08A04633

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 giugno 2008.

Rideterminazione dei posti assegnati presso la SILSIS Lombardia - Sezione di Pavia, per l'anno accademico 2008/2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 «Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2008 con il quale, per l'anno accademico 2008/2009, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

Vista la nota del 16 maggio 2008 della SILSIS, sezione Pavia, con la quale chiede che nella tabella allegata al suindicato decreto venga rettificato il numero dei posti assegnati, da posti 450 a posti 390, perché 60 posti sono dedicati all'attività didattica di sostegno;

Ritenuto necessario modificare l'allegata Tabella A;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2008/2009 il numero dei posti presso la SILSIS Lombardia - Sezione di Pavia, è stabilito in 390.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2008

Il Ministro: GELMINI

08A04593

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 29 maggio 2008.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Deliberazione n. 220/CP/2008).

IL PRESIDENTE

Il Consiglio di presidenza, nell'adunanza del 28-29 maggio 2008;

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

Visto l'art. 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Vista la deliberazione n. 8/CP/08 del 16 gennaio 2008 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Consiglio di presidenza;

Vista la deliberazione n. 132/CP/08 del 17 aprile 2008 con la quale sono state apportate delle modifiche alla precedente deliberazione n. 8/CP/08 del 16 gennaio 2008;

Ritenuto opportuno procedere ad una modifica del comma 6 dell'art. 21;

Ha approvato

la seguente deliberazione:

Capo I

SEDE, COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

S e d e

1. Il Consiglio di presidenza ha sede presso la sede centrale della Corte dei conti e può tenere adunanze anche in altre sedi della Corte.

Art. 2.

Insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente della Corte entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.

2. Nella stessa seduta il Consiglio: verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti; conosce dei reclami attinenti alle elezioni anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.

3. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continuerà ad espletare le proprie funzioni fino alla data di emanazione del decreto di costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 3.

Incompatibilità

1. Prima della seduta di insediamento del Consiglio, i componenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera *d)* della legge 13 aprile 1988, n. 117, debbono presentare alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione della inesistenza di attività suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti. In caso di sopravvenienza di attività del genere, la dichiarazione relativa va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Il Consiglio, ove rilevi l'esistenza di incompatibilità, anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il Presidente, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere.

3. I magistrati eletti possono assumere incarichi extra-giudiziari, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 27 luglio 1995, con delibera adottata a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di presidenza.

Art. 4.

Presidente aggiunto

1. Il Presidente aggiunto, di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni a questi attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Presidente aggiunto se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del Presidente aggiunto, dal magistrato più anziano in ruolo.

3. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del Presidente sia del Presidente aggiunto.

Art. 5.

Sostituzione di componenti per causa sopravvenuta

1. I magistrati che perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati della medesima originaria qualifica, che li seguono per numero di suffragi ottenuti nella relativa elezione.

2. Qualora, per difetto di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa qualifica, si procede ad elezione suppletiva da indirsi entro trenta giorni: in tal caso, per i requisiti di eleggibilità, si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.

3. Nel caso di cessazione dei componenti eletti dal Parlamento, il Presidente della Corte provvede a darne immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere per la nuova elezione.

Art. 6.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità.

2. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al Presidente seguono il Presidente aggiunto, il Procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento, gli altri componenti in ordine di ruolo.

3. Il carico di lavoro dei magistrati eletti è ridotto fino alla misura del 50% salvo che gli interessati vi rinuncino. I capi degli Uffici, su indicazione del Consiglio di presidenza, adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti.

Art. 7.

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria nonché dell'Ufficio studi e documentazione, dotati di strutture e di personale adeguati.

2. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte.

3. Il Consiglio di presidenza stabilisce le competenze proprie di entrambi gli Uffici e le forme di coordinamento con le funzioni del Segretariato generale o di altre articolazioni organizzative della Corte.

4. In ogni caso, spetta all'Ufficio di Segreteria di:

a) assistere, ove richiesto, il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;

b) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle adunanze del Consiglio;

c) curare la diffusione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi, su richiesta del Consiglio medesimo, dell'Ufficio Stampa della Corte.

5. L'Ufficio studi e documentazione segue lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nonché il contenzioso relativo agli atti del Consiglio. Cura la formulazione dei pareri e lo studio di particolari problemi su richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio; effettua il monitoraggio delle iniziative legislative concernenti la Corte dei conti; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio.

6. Ciascun componente, oltre il necessario supporto tecnico e logistico, può avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di un impiegato, anche a tempo pieno, individuato d'intesa con il Segretario generale, per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari.

Art. 8.

Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione

1. L'Ufficio di segreteria è diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4. Il magistrato direttore è coadiuvato da un magistrato il quale è anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

2. All'Ufficio studi e documentazione è preposto altro magistrato.

3. Nella seduta di insediamento del Consiglio, il Presidente, il Presidente aggiunto ed il Procuratore generale sottopongono al Consiglio tre nomi ciascuno, di cui uno per la Direzione, uno per la Vicedirezione dell'Ufficio di segreteria e uno per la Direzione dell'Ufficio studi del Consiglio di presidenza, allegandone i *curricula*. I componenti del Consiglio possono proporre altri nomi, allegandone i *curricula*.

4. I magistrati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati dal Consiglio a maggioranza dei $^2/_3$ dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta nelle due votazioni successive e possono essere revocati in qualsiasi momento con le stesse maggioranze. La durata della loro assegnazione non può eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate, così come normativamente previsto per i componenti eletti.

5. Il carico di lavoro dei magistrati addetti all'Ufficio di Segreteria ed all'Ufficio Studi è ridotto fino alla misura del 50%, salvo che gli interessati vi rinuncino. I capi degli Uffici, su indicazione del Consiglio di presidenza, adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti.

6. I magistrati addetti all'Ufficio di segreteria ed all'Ufficio Studi possono assumere incarichi extra-giudiziari autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 27 luglio 1995, con delibera adottata a maggioranza dei $^2/_3$ dei componenti del Consiglio di presidenza.

7. Agli uffici di cui al comma precedente è assegnato, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti, un contingente di personale amministrativo determinato dal Consiglio di presidenza su proposta dei magistrati preposti agli uffici medesimi.

Art. 9.

Spese di funzionamento

1. Con delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti, agli Uffici di cui all'art. 8 sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori del Consiglio.

Capo II

FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 10.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera sui provvedimenti indicati dall'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulle materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sulle missioni dei propri componenti

2. Acquisisce elementi di valutazione sull'attività espletata da ogni servizio e, occorrendo, adotta i necessari provvedimenti di coordinamento. Svolge attività di monitoraggio sulla produttività dei magistrati.

3. Formula proposte per l'organizzazione, per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte.

4. Delibera sulle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono all'esercizio delle attribuzioni della Corte dei conti; assume iniziative nell'ambito delle materie che gli sono attribuite dalla legge.

5. Delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti.

6. Indica le modalità e il periodo di svolgimento dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle Sezioni giurisdizionali regionali.

7. Esercita funzioni consultive nei casi normativamente previsti fermo restando il carattere vincolante del parere reso nei casi in cui riguardi *status,* attribuzioni e competenze dei magistrati. Esprime, altresì, pareri facoltativi ove richiesti da altri organi della Corte.

8. Il Consiglio, quando si pongono anche in via temporanea questioni insuscettibili di essere affrontate esclusivamente nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio medesimo, può richiedere al Presidente, dandone motivazione ed indicandone l'oggetto, la costituzione di appositi gruppi di lavoro di cui facciano parte anche membri di altri organi della Corte con il compito di istruire in modo congiunto le decisioni spettanti a ciascuno degli organi interessati. Il Presidente riferisce sulla proposta entro le due sedute immediatamente successive.

9. Il Consiglio può demandare alle Commissioni di cui al capo IV il compito di assumere decisioni su questioni specifiche che abbiano carattere prevalentemente operativo, fermo restando l'obbligo delle Commissioni di informare entro 3 giorni il Consiglio sulle decisioni adottate. Se il Consiglio, nella successiva seduta, non esprime diverso avviso le decisioni adottate si intendono definitive.

10. In ogni caso per l'individuazione dei componenti del Consiglio di presidenza si applicano i criteri di cui al successivo art. 22.

Art. 11.

Ispezioni, indagini e audizioni

1. Il Consiglio di presidenza può programmare, nell'ambito delle proprie competenze, indagini conoscitive che saranno effettuate dai membri del Consiglio eventualmente coadiuvati dal personale amministrativo.

2. All'esito delle indagini conoscitive il Consiglio, sulla base delle relazioni depositate, assume gli opportuni provvedimenti.

3. In ogni caso il Consiglio può disporre audizioni e indagini conoscitive e, ricorrendo casi straordinari, ispezioni.

Art. 12.

Iniziative formative

1. Il Consiglio organizza corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, seminari ed incontri di studio per i magistrati appartenenti a tutte le aree.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione competente, delibera il programma delle attività di cui al comma precedente, la sede, la durata delle stesse e la scelta dei relatori e dei coordinatori.

Capo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 13.

Convocazione

1. Il Consiglio di presidenza è convocato in adunanza, eventualmente divisa in più sedute, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Presidente aggiunto. Deve essere, altresì, convocato ogniqualvolta lo richieda una Commissione o almeno quattro componenti, con l'indicazione specifica e motivata di uno o più punti da inserire all'ordine del giorno.

2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma precedente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.

3. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente aggiunto convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno sei giorni prima della seduta. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti.

4. In caso d'urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta con le proposte delle competenti Commissioni. Analogamente può procedersi in ipotesi di integrazioni all'ordine del giorno richieste da situazioni d'urgenza.

Art. 14.

Poteri di urgenza del Presidente

1. Il Presidente può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio in caso di obiettiva urgenza e ove non sia possibile l'immediata convocazione del Consiglio stesso.

2. Tali deliberazioni vanno trasmesse al Consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica.

3. Sono fatti salvi gli effetti dell'atto fino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.

Art. 15.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è definito analiticamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Presidente aggiunto. Nel caso di autoconvocazione ai sensi del precedente art. 13, comma 2, il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza l'ordine del giorno dell'adunanza.

2. Ciascun componente può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione.

3. Se la richiesta di cui al comma precedente è presentata da una Commissione o da almeno quattro dei componenti del Consiglio, l'argomento è inserito all'ordine del giorno della successiva adunanza.

4. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal Presidente su richiesta della Commissione competente per materia o secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i convocati, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altro argomento. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva.

Art. 16.

Ordine dei lavori e discussione

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione.

2. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti del Consiglio, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.

3. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori di Commissioni.

4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.

5. La relazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno è svolta, di regola, dal Presidente della Commissione competente, in conformità alla proposta assunta dalla Commissione e trasmessa a tutti i componenti insieme alla documentazione di supporto. Non è ammessa, salvi casi eccezionali, la relazione unicamente verbale.

6. Durante la discussione e la deliberazione, i componenti del Consiglio personalmente interessati all'argomento trattato debbono lasciare la seduta.

7. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può nominare uno o più relatori su singoli argomenti fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22.

Art. 17.

Quorum e votazioni

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno undici componenti dei quali nove magistrati e due eletti dal Parlamento.

2. Il Consiglio vota sulle proposte della Commissione, che sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione.

3. Per le richieste di autorizzazione di incarichi il Consiglio, acquisita la proposta della Commissione, vota sulla istanza.

4. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, salvo che risulti l'unanimità dei consensi, si procede per alzata di mano.

6. La votazione per appello nominale ha luogo allorquando ricorrano le seguenti fattispecie:

a) ballottaggio;

b) richiesta di almeno tre componenti;

c) attribuzione del punteggio discrezionale.

In tali casi si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

7. Tranne che nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *c)* del precedente comma, si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano valutazioni di qualità e comportamenti di persone ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza ovvero a richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Art. 18.

Ordine delle votazioni

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni relative alle richieste:

a) specificamente motivate, che sull'argomento non si debba deliberare;

b) di rinvio della discussione o della deliberazione;

c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull'argomento fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.

2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.

3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli parzialmente sostitutivi ed, infine, quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

Art. 19.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di norma, pubbliche.

2. Compete al Presidente determinare le modalità e le eventuali limitazioni dell'accesso del pubblico nell'aula.

3. Le sedute del Consiglio e le relative deliberazioni non sono pubbliche quando si tratti di:

a) procedimenti disciplinari;

b) trasferimenti d'ufficio per ragioni d'incompatibilità ambientale;

c) sospensioni cautelari dal servizio;

d) scrutinio a promozione nella qualifica di Presidente di sezione;

e) scrutinio per l'assegnazione di Uffici direttivi.

4. Per motivi di riservatezza, l'esclusione della pubblicità avviene su richiesta delle singole Commissioni, ovvero di almeno quattro componenti, immediatamente prima dell'esame della questione.

Art. 20.

Verbale e sintesi delle sedute

1. Successivamente a ciascuna seduta, l'Ufficio di segreteria redige tempestivamente la sintesi dell'esito dei lavori del Consiglio che sarà pubblicata nel sito intranet della Corte dei conti.

2. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale che contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta le singole espressioni di voto. In ogni caso, ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.

3. Il verbale è presentato al Consiglio per la sua approvazione, di norma, nella prima seduta dell'adunanza ordinaria successiva.

4. Alle sedute alle quali il Consiglio ritenga che non debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 8, il verbale è redatto da un componente del Consiglio designato dal Presidente della seduta.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante della seduta.

6. I verbali approvati e le relative delibere saranno pubblicati nel sito intranet della Corte dei conti.

Art. 21.

Esecuzione e pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non disponga altrimenti.

2. Il Presidente della Corte emana le deliberazioni adottate dal Consiglio, i cui schemi sono predisposti, di regola, dall'Ufficio di Segreteria.

3. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del Consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. Copia, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente con le modalità previste dal competente ufficio del Segretariato generale.

4. I componenti del Consiglio e il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. È tenuto al segreto anche il personale della Corte che per ragioni del suo ufficio ne viene a conoscenza.

5. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottratti all'accesso:

a) fascicoli personali dei magistrati, nonché ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale;

b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio;

d) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati e alle loro condizioni psico-fisiche;

e) documentazione relativa alle attività istruttorie di competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attività stesse;

f) verbali delle sedute non pubbliche, se non esista un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia un giustificato motivo del richiedente;

g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione dei ricorsi giurisdizionali prodotti dal personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante;

h) i documenti che le altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Consiglio detiene in quanto atto di procedimenti di propria competenza.

6. Qualora l'accesso sia richiesto per la tutela d'interessi giuridicamente rilevanti, ovvero per giustificati motivi, spetta al direttore dell'Ufficio di Segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo a motivata richiesta degli interessati.

In caso di verbali delle sedute non pubbliche del Consiglio di presidenza l'accesso è consentito, ove esista un interesse giuridicamente rilevante, dal direttore dell'Ufficio di segreteria, sentito il Consiglio di presidenza.

7. Ai fini della disponibilità e della disciplina del diritto di accesso relativo all'anagrafe patrimoniale del personale di magistratura, di cui all'art. 1, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il direttore dell'Ufficio di Segreteria cura la tenuta e garantisce la riserva-

tezza degli atti la cui disponibilità è resa, solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza, a fronte di motivata richiesta.

Capo IV

COMMISSIONI REFERENTI

Art. 22.

Costituzione e rinnovo

1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro Commissioni permanenti aventi compiti istruttori, ivi compresa la possibilità di eventuale audizione, e di riferire sulle deliberazioni da adottare, rispettivamente, nelle seguenti materie:

a) assunzioni, promozioni, assegnazioni di funzioni e di sedi, trasferimenti e collocamenti fuori ruolo;

b) conferimenti e autorizzazioni all'accettazione di incarichi;

c) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura; proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentito il Segretario generale; formazione e aggiornamento del personale di magistratura; monitoraggio della produttività mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; individuazione dei criteri per il miglioramento della produttività delle funzioni e degli uffici magistratuali; individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; proposte correttive;

d) iniziative di studio; contenzioso; interrogazioni e interpellanze parlamentari e altri affari di carattere generale; congedi e aspettative; parere su riconoscimento dipendenza da causa di servizio; cessazione dal servizio e attribuzione titolo onorifico e pareri sulle proposte governative di nomine di Consiglieri.

2. La ripartizione delle materie tra le suddette quattro Commissioni è riportata nell'allegato A.

3. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo di partecipare alla composizione delle Commissioni. I componenti di diritto possono non partecipare alla composizione delle Commissioni.

4. Le Commissioni di cui ai punti *a)* e *b)* sono formate da 4 componenti, di cui uno eletto dal Parlamento; quella di cui al punto *c)* da 5 componenti, di cui uno eletto dal Parlamento e quella di cui al punto *d)* da 3 componenti, di cui uno eletto dal Parlamento.

5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare ai lavori delle Commissioni, di cui non fanno parte, senza diritto di voto.

6. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono un Presidente che è sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal componente più anziano di età.

7. L'elezione dei Presidenti delle Commissioni assicura, di regola, l'alternanza nelle presidenze tra membri togati e membri eletti dal Parlamento.

8. Salve motivate eccezioni, nessun componente del Consiglio può essere eletto Presidente di Commissione per due anni consecutivi.

9. Salve motivate eccezioni nessuno può presiedere contemporaneamente più di una Commissione.

10. Ciascuna Commissione si rinnova, integralmente, ogni anno.

11. Le operazioni di rinnovo delle Commissioni devono essere effettuate in modo da assicurare, ove possibile, la partecipazione dei componenti del Consiglio a tutte le Commissioni. Se necessario si provvede mediante operazioni di sorteggio.

12. Il Consiglio può costituire Commissioni temporanee su specifiche materie alla cui composizione si procede con designazione unanime del Consiglio stesso o, in mancanza, mediante operazione di sorteggio. La composizione delle predette Commissioni non può, comunque, essere superiore a cinque componenti.

13. Le Commissioni riferiscono al Consiglio formulando, di norma, proposte scritte. Nei casi previsti dall'art. 10, comma 9, le deliberazioni adottate dalle Commissioni sono comunicate per iscritto entro 3 giorni ai componenti del Consiglio.

14. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

15. L'Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza assiste ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni. Di ciascuna seduta è redatto un breve resoconto che è distribuito a tutti i componenti la Commissione, al Presidente della Corte, nonché a qualunque componente il Consiglio che ne faccia richiesta.

Art. 23.

Commissione regolamento

1. La Commissione permanente per il Regolamento è formata da cinque componenti di cui uno eletto dal Parlamento.

2. Spettano alla Commissione l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione dello stesso che le vengano sottoposte dal Consiglio di presidenza.

Art. 24.

Commissione bilancio

1. Il Consiglio provvede altresì alla costituzione di una Commissione permanente, formata da 5 componenti, di cui uno eletto dal Parlamento, con la seguente competenza: analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte; pareri sulle variazioni e sul conto finanziario; valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi, d'intesa con la Commissione di cui al comma 1, lettera *c)*, del precedente art. 22.

Art. 25.

Commissioni in materia disciplinare e di incompatibilità ambientale

1. Le Commissioni per lo svolgimento delle attività preliminari ed istruttorie in materia disciplinare e di incompatibilità ambientale sono formate da tre componenti, di cui uno individuato tra i componenti di nomina parlamentare.

2. I componenti delle Commissioni sono estratti a sorte.

Art. 26.

Durata

1. Le Commissioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 si rinnovano ogni dodici mesi, anche non integralmente, qualora non tutti i componenti del Consiglio intendessero farne parte. La partecipazione ad esse è compatibile con quella delle altre Commissioni permanenti.

2. Sono applicabili, se non diversamente disposto, le altre norme di cui all'art. 22.

3. Alla scadenza del termine annuale le Commissioni di cui all'art. 25 rimangono in carica per la conclusione delle istruttorie eventualmente in atto a quella data.

Art. 27.

Relazioni e proposte

1. Il Presidente deferisce le questioni alle Commissioni competenti che ne riferiscono al Consiglio entro il termine di regola di quindici giorni. Nei casi di particolare complessità le Commissioni possono richiedere al Presidente il prolungamento di tale termine.

2. Le Commissioni, tramite il proprio Presidente, possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di questioni rientranti nella loro competenza.

3. Le Commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di semplicità e speditezza.

Art. 28.

1. La presente deliberazione, già in vigore dal 1° gennaio 2008, per la parte modificata ha vigenza dal 29 maggio 2008.

Roma, 29 maggio 2008

Il presidente: LAZZARO

ALLEGATO A

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

PRIMA COMMISSIONE

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) assunzioni; deliberazione del concorso per la nomina a referendario; gestione dei concorsi di magistratura ai sensi del terzo comma dell'art. 14 della deliberazione delle Sezioni riunite del 18 luglio 2001 n. 22;

b) collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati; riammissione in servizio;

c) assegnazione di sedi e di funzioni;

d) trasferimento - anche d'ufficio - dei magistrati;

e) individuazione delle sedi disagiate;

f) promozioni a Presidente di sezione, Consigliere, Primo referendario;

g) collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego;

h) dispense dal servizio;

i) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati.

SECONDA COMMISSIONE

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) autorizzazioni e informazioni relative ad incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo;

b) conferimento di incarichi speciali;

c) accertamento dei casi di incompatibilità;

d) tenuta dell'Albo.

TERZA COMMISSIONE

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) problemi relativi all'organizzazione delle funzioni con riguardo all'assetto degli uffici;

b) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura;

c) verifica delle esigenze di funzionalità degli uffici della Corte e proposte per l'informatizzazione;

d) formazione e aggiornamento del personale di magistratura; incontri di studio; organizzazione di incontri formativi per i Referendari di prima nomina;

e) monitoraggio della produttività mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; individuazione dei criteri per miglioramento della produttività delle funzioni e degli uffici magistratuali; individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; proposte correttive.

QUARTA COMMISSIONE

Relazioni e proposte nelle seguenti materie:

a) contenzioso;

b) interrogazioni parlamentari e altri affari di carattere generale;

c) congedi e aspettative; riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate;

d) concessione titoli onorifici; pareri sulle proposte governative di nomina di Consiglieri;

e) iniziative di studio;

f) proposte di riforma della Corte;

g) informatizzazione delle attività del Consiglio di Presidenza.

08A04595

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° giugno 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3343 del 9 giugno 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nei giorni 21 e 22 maggio 2008, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Mantova, è dipeso dall'attivazione del nuovo sistema informativo in architettura web, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1233 in data 10 giugno 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, nei giorni 21 e 22 maggio 2008 limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A04636

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2008.

Semplificazioni rispetto a trattamenti di dati per finalità amministrative e contabili.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e ritenuta l'opportunità di promuovere alcune misure di

semplificazione per l'intero settore pubblico e privato in relazione alle correnti attività amministrative e contabili, in particolare nei riguardi di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

1. *Esigenze alla base di nuove misure di semplificazione.*

Presso vari operatori si avverte l'esigenza di alcune semplificazioni nell'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

La riflessione in ambito pubblico e privato è avvertita in modo particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, per quanto riguarda la gestione di informazioni attinenti ad altre imprese, amministrazioni, clienti, fornitori e dipendenti utilizzate, anche in relazione a obblighi contrattuali e normativi, per correnti finalità amministrative e contabili.

Sulla base dell'esperienza acquisita in materia vengono prospettate alcune criticità rispetto a determinate modalità per adempiere a obblighi di legge o derivanti da un contratto, avvertite come troppo onerose in rapporto alle garanzie per gli interessati.

Il Garante ha completato un'analisi approfondita della problematica. In aggiunta alle misure di semplificazione disposte con decisioni per casi specifici, l'Autorità ha intrapreso varie iniziative, anche sulla base di un dialogo con le categorie interessate, che ha già comportato l'approvazione di un provvedimento di carattere generale («Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese», Provv. 24 maggio 2007, n. 21, in *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2007, n. 142 e doc. web n. 1412271).

Dall'istruttoria sono emerse tre valutazioni di fondo:

a) alcune modalità applicative, seguite soprattutto presso piccole imprese, liberi professionisti e artigiani, sono ancora basate su approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale. Istituti posti a garanzia degli interessati vengono banalizzati in contrasto con lo spirito del Codice che intende assicurare una protezione elevata dei diritti e delle libertà fondamentali «nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia» (art. 2, comma 2). Da tali prassi conseguono adempimenti superflui o ripetuti inutilmente, talvolta anche per effetto di erronee valutazioni fornite in sede di consulenza, con oneri organizzativi da cui non deriva un reale valore aggiunto ai fini della correttezza e della trasparenza del trattamento e che gli interessati avvertono con disinteresse o fastidio;

b) è possibile apportare ulteriori semplificazioni (in particolare per agevolare la corrente attività gestionale di organismi pubblici e privati di ridotte dimensioni), in aggiunta a quelle già introdotte per legge o da questa Autorità e in armonia con la disciplina complessiva, anche comunitaria, della materia, salvaguardando i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini;

c) la protezione dei dati personali può rappresentare una risorsa, anche per piccole e medie imprese, rendere più efficiente l'attività gestionale e incrementare la fiducia degli interessati.

L'Autorità intende fornire un suo nuovo contributo in materia esercitando le attribuzioni che le sono conferite per legge.

Con il presente provvedimento sono pertanto individuate soluzioni concrete volte ad agevolare ulteriormente l'ordinaria attività di gestione amministrativa e contabile, in modo particolare rispetto ai casi in cui non sono trattati dati di carattere sensibile o giudiziario. Di seguito, vengono quindi enunciate nuove linee guida-interpretative della normativa vigente e sono individuate alcune modalità innovative per semplificare taluni adempimenti, in modo particolare per l'informativa agli interessati e il consenso.

2. *L'informativa agli interessati.*

Diverse realtà, specie imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, trattano dati, anche in relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità di ordine amministrativo e contabile (gestione di ordinativi, buste paga e di ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipendenti); spesso, ciò accade in relazione a informazioni che non hanno carattere sensibile o giudiziario.

Alcune tra le criticità menzionate riguardano le modalità con cui l'informativa è fornita per iscritto, anziché oralmente (art. 13). Sono stati formati spesso moduli lunghi e burocratici, privi di comunicatività e basati sull'eccessivo uso di espressioni prettamente giuridiche, inidonee a far comprendere le caratteristiche principali del trattamento. Alla mancanza di chiarezza si è sommata l'inutile ripetizione dell'informativa in occasione di ciascun contatto con gli interessati, frazionando le spiegazioni che andrebbero invece fornite in modo organico e possibilmente unitario.

Il Garante intende prescrivere a tutti i titolari in ambito privato e pubblico alcune misure opportune e formulare indicazioni per semplificare l'informativa nei termini di cui al seguente dispositivo (articoli 2, comma 2, 13, commi 3 e 5 e 154, comma 1, lettera *c)*).

3. *Il consenso.*

Il Garante, con riferimento al consenso (art. 23), considerati i princìpi di efficacia e proporzionalità e in relazione agli articoli 2, 18, 24 comma 1 e 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, intende anche prescrivere a tutti i titolari del trattamento pubblici e privati alcune misure opportune affinché non richiedano il consenso nei vari casi in cui esso non deve essere richiesto (dai soggetti pubblici) o è superfluo (per i soggetti privati). Ciò, in particolare, quando:

a) il trattamento dei dati in ambito privato è svolto per adempiere a obblighi contrattuali o normativi o, comunque, per ordinarie finalità amministrative e contabili;

b) i dati trattati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato (vedasi, per i presupposti relativi a ciascuno dei predetti casi, l'art. 24, comma 1; vedasi anche l'art. 18, comma 4).

Il Garante, in applicazione dell'istituto del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lettera *g)*) intende anche individuare un'ulteriore ipotesi nella quale il consenso non va richiesto.

Il titolare del trattamento che abbia già venduto un prodotto o prestato un servizio a un interessato, nel quadro dello svolgimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, potrà utilizzare nei termini di cui al seguente dispositivo i recapiti (oltre che di posta elettronica, come già previsto per legge: art. 130, comma 4) di posta cartacea forniti dall'interessato medesimo, per inviare ulteriore suo materiale pubblicitario o promuovere una sua vendita diretta o per compiere sue ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Tale bilanciamento degli interessi considera le difficoltà rappresentate da alcuni operatori economici nel conservare un proprio diretto «canale comunicativo» con i soggetti con i quali abbiano già instaurato un rapporto contrattuale; tiene al tempo stesso conto del diritto dell'interessato a non essere disturbato mediante comunicazioni promozionali, in base a garanzie analoghe a quelle previste, per la situazione appena indicata, per l'uso della posta elettronica (art. 130, comma 4; vedasi anche, con riguardo alle comunicazioni postali, l'art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 206/2005).

Non è necessario rivolgere un'istanza al Garante per avvalersi delle opportunità previste dal presente punto 3.

Viene infine dato atto nel seguente dispositivo di alcune altre risultanze dell'istruttoria relative alla designazione degli incaricati del trattamento e alla notificazione dei trattamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 2, 13, commi 3 e 5 e 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice formula a tutti i titolari del trattamento in ambito privato e pubblico, in particolare a piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani, le seguenti indicazioni per semplificare l'informativa rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi. Detti soggetti possono:

a) fornire un'unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti del rapporto con gli interessati;

b) fornire a questi ultimi una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, senza frammentarla o reiterarla inutilmente;

c) indicare le informazioni essenziali in un quadro adeguato di lealtà e correttezza;

d) redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve. All'interessato, anche oralmente, andrebbero indicate sinteticamente alcune prime notizie chiarendo subito, con immediatezza, le principali caratteristiche del trattamento. In linea di massima l'informativa breve, quando è scritta, può avere la seguente formulazione:

«I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su......»;

e) per l'informativa, specie per quella breve, si possono utilizzare gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili;

f) l'informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito). Anche questa più ampia informativa deve essere improntata a correttezza, tenendo conto di possibili modifiche del trattamento, ed essere basata su espressioni sintetiche, chiare e comprensibili. Le notizie da indicare per legge (art. 13, comma 1) devono essere aggiornate, specificando la data dell'ultimo aggiornamento;

g) è possibile non inserire nell'informativa più articolata gli elementi noti all'interessato (art. 13, commi 2 e 4). È opportuno omettere riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie, per esempio quando alcune informazioni, compresi gli estremi identificativi del titolare, risultano da altre parti del documento in cui è presente l'informativa. Vanno utilizzate espressioni efficaci, anche se sintetiche, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati e l'organismo o soggetto al quale rivolgersi per esercitarli. Se è prevista la raccolta di dati presso terzi è possibile formulare una sola informativa per i dati forniti direttamente dall'interessato e per quelli che saranno acquisiti presso terzi. Per questi ultimi dati, l'informativa può non essere fornita quando vi è un obbligo normativo di trattarli (art. 13, comma 5);

h) è opportuno che l'informativa più articolata sia basata su uno schema tendenzialmente uniforme per il settore di attività del titolare del trattamento;

i) è invece necessario fornire un'informativa specifica o ad hoc quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari perché coinvolge, ad esempio, peculiari informazioni (es. dati genetici) o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati (ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori). Se il titolare del trattamento è un soggetto pubblico devono essere inserite le indicazioni che la legge prevede per i dati sensibili e giudiziari.

2. Invita le associazioni di categoria a predisporre informative-tipo per determinati settori o categorie di trattamento, anche in collaborazione con questa Autorità. Il Garante si riserva in questo quadro di porre a disposizione gratuita (chiedendo anche la collaborazione delle camere di commercio), un kit contenente concrete istruzioni e fac-simile per semplificare tutti gli adempimenti in materia.

3. Richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulla circostanza che la designazione degli incaricati del trattamento può avvenire in modo semplificato evitando singoli atti circostanziati relativi distintamente a ciascun incaricato, individuando i trattamenti di dati e le relative modalità che sono consentiti all'unità cui sono addetti gli incaricati stessi (art. 30).

4. Richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulla circostanza che, per effetto delle previsioni del Codice e delle determinazioni già adottate da questa Autorità, la notificazione telematica al Garante non è necessaria per perseguire finalità amministrative e contabili, salvo che per eventuali casi eccezionali indicati per legge (art. 37).

5. Ai sensi degli articoli 2, comma 2, 24 e 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice invita tutti i titolari del trattamento pubblici e privati a non chiedere il consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico.

6. In applicazione del principio del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lettera *g)*), dispone che i titolari del trattamento in ambito privato che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare senza il consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ciò, rispettando anche le garanzie previste per le attività di profilazione degli interessati (Provv. 24 febbraio 2005, doc. web n. 1103045), a condizione che:

a) tale attività promozionale riguardi beni e servizi del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto della vendita;

b) l'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, sia informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o del fax o del telefono e di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento (art. 7, comma 4);

c) l'interessato medesimo, così adeguatamente informato già prima dell'instaurazione del rapporto, non si opponga a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

7. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché alle associazioni di categoria, ai ministeri interessati e alle camere di commercio.

Roma, 19 giugno 2008

Il presidente - relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

08A04574

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 24 giugno 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5586
Yen	168,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,075
Corona danese	7,4589
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79095
Fiorino ungherese	239,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	3,3663
Nuovo leu romeno	3,6793
Corona svedese	9,4026
Corona slovacca	30,344
Franco svizzero	1,6185
Corona islandese	131,35
Corona norvegese	7,9745
Kuna croata	7,2473
Rublo russo	36,7520
Nuova lira turca	1,9173
Dollaro australiano	1,6326
Real brasiliano	2,5089
Dollaro canadese	1,5823
Yuan cinese	10,6951
Dollaro di Hong Kong	12,1544
Rupia indonesiana	14420,64
Won sudcoreano	1609,73
Peso messicano	16,1096
Ringgit malese	5,0666
Dollaro neozelandese	2,0576
Peso filippino	69,200
Dollaro di Singapore	2,1305
Baht tailandese	52,200
Rand sudafricano	12,5556

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A04674

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicato relativo al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 29 ottobre 2007

In riferimento al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 29 ottobre 2007, recante "Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo" già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2007, per il quale è stata successivamente effettuata rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio scorso, si comunica che il medesimo è stato registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 123.

08A04637

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octreotide Hospira»

Estratto determinazione n. 877 del 18 giugno 2008

Medicinale: OCTREOTIDE HOSPIRA.

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l. - via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

Confezioni:

50 microgrammi/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113015/M (in base 10) 14C3RR (in base 32);

100 microgrammi/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113027/M (in base 10) 14C3S3 (in base 32);

200 microgrammi/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro ambrato da 5 ml - A.I.C. n. 038113039/M (in base 10) 14C3SH (in base 32);

500 microgrammi/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113041/M (in base 10) 14C3SK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 millilitro di Octreotide Hospira soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 50 microgrammi/1ml, 100 microgrammi/1ml, 200 microgrammi/1ml, 500 microgrammi/1ml, di soluzione iniettabile;

eccipienti: acido acetico glaciale (per regolare il pH); sodio acetato triidrato (per regolare il pH); cloruro di sodio; acqua per preparazioni iniettabili.

Octreotide Hospira 200 microgrammi/ml soluzione iniettabile contiene anche fenolo come conservante.

Produzione, confezionamento: Omega laboratories, Ltd 10850 Hamon, Montreal, Quebec, H3M 3A2, Canada.

Rilascio: Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, United Kindgom.

Controllo: Mds Pharma Service 865 Michele bohec, Blvd Blainville Canada (a contratto per Hospira Uk Limited).

Confezionamento: Svus Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a, 500 02 Hradec Kralove Czech Republic.

Confezionamento (solo secondario): Exel Netherlands (Nijmegen) - Bijsterhuizen 11-27, 6546 AR Nijmegen Netherlands Tamro AB - Importgaten 18-20, Göetenborg Sweden.

Indicazioni terapeutiche:

tumori gastroenteropancreatici (GEPomi): per migliorare i sintomi associati ai tumori gastroenteropancreatici come i carcinoidi e i tumori secernenti i VIP nel sistema cellulare endocrino dello stomaco, dell'intestino e del pancreas.

Octreotide Hospira non costituisce un trattamento antitumorale e quindi non è curativo in questo gruppo di pazienti;

acromegalia: nel controllo sintomatico e per ridurre i livelli plasmatici dell'ormone della crescita (GH) e del fattore 1 di crescita tipo insulina (IGF-1/Somatomedina-C) in pazienti con acromegalia non adeguatamente controllati chirurgicamente o con radioterapia.

Octreotide è anche indicato nei pazienti acromegalici che non sono adeguatamente controllati con il trattamento convenzionale (con chirurgia pituitaria, radioterapia, trattamento con agonisti della dopamina), oppure nel periodo intermedio fino a quando la radioterapia diventi efficace.

Octreotide è indicato nei pazienti acromegalici che non sono candidati all'intervento chirurgico (ad es. per le debilitate condizioni fisiche);

prevenzione delle complicanze dopo chirurgia sul pancreas: nella prevenzione delle complicanze secondarie all'intervento chirurgico sul pancreas;

sanguinamento da varici gastro-esofagee: trattamento di pronto soccorso per fermare l'emorragia e per offrire una protezione dal sanguinamento ricorrente da varici gastro-esofagee e come protezione da emorragie ricorrenti in pazienti con cirrosi epatica. Octreatide Hospira deve essere impiegata in combinazione con un trattamento specifico come la scleroterapia endoscopica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 50 microgrammi/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113015/M (in base 10) 14C3RR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A/PT/PHT - nota 40.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,16.

Confezione: 100 microgrammi/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113027/M (in base 10) 14C3S3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A/PT/PHT - nota 40.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,13.

Confezione: 200 microgrammi/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113039/M (in base 10) 14C3SH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A/PT/PHT - nota 40.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,78.

Confezione: 500 microgrammi/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113041/M (in base 10) 14C3SK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H OSP2.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 120,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 199,06.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Octreotide Hospira è la seguente.

Confezioni:

50 mcg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113015/M (in base 10) 14C3RR (in base 32);

100 mcg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113027/M (in base 10) 14C3S3 (in base 32);

200 mcg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino di vetro ambrato da 5 ml - A.I.C. n. 038113039/M (in base 10) 14C3SH (in base 32), medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

500 mcg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro ambrato da 1 ml - A.I.C. n. 038113041/M (in base 10) 14C3SK (in base 32), medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome (OSP2).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04571

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil Mucolitico»

Con la determinazione n. aRM - 91/2008-7158 del 20 giugno 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Zambon Italia S.r.l.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: FLUIMUCIL MUCOLITICO;

confezione n. 034936029;

descrizione: «100 mg/5 ml granulato per sciroppo» flacone 60 g come misurino.

08A04687

AGENZIA DEL TERRITORIO

Comunicato relativo alla pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia del territorio di un avviso di rettifica al provvedimento direttoriale 23 aprile 2008, inerente l'integrazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane site in alcuni comuni della regione autonoma Valle d'Aosta e di trenta province.

Si rende noto che in data 24 giugno 2008 è stato pubblicato nel sito Internet dell'Agenzia del territorio un avviso di rettifica, relativo al provvedimento direttoriale 23 aprile 2008, concernente il prospetto integrativo dei quadri di tariffa del comune di Montesilvano (PE).

08A04640

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

Emendamento n. 54

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione dell'8 maggio 2008, è stato adottato l'emendamento n. 54 al regolamento tecnico ENAC.

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in via Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

08A04575

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Lecce

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 813 del 23 maggio 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la Variante al Piano Regolatore Generale del comune di Lecce adottata con deliberazione di C.C. n. 117 del 27 settembre 1999 per esecuzione della sentenza T.A.R. Lecce, I Sezione n. 797/1991, confermata con decisione C.S V Sez. n. 1976/94, su ricorso del «Condominio L'Avventura».

08A04577

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Santa Cesarea Terme

La giunta della regione Puglia con atto n. 814 del 23 maggio 2008 (esecutivo a norma di legge), non ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale per restringimento vincolo cimiteriale negli abitati di Cerfignano e Vitigliano, adottata dal comune di Santa Cesarea Terme con deliberazione di C.C. n. 9 del 7 marzo 2003.

08A04573

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-152) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.